

Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche solo Link, Università o Ateneo), la procedura di chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18, dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 e dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005.

Art. 2 – Copertura dei posti

1. La copertura dei posti può essere chiesta secondo una delle seguenti procedure:

a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010;

b) chiamata diretta all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 per i Professori di seconda fascia e per Ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Università medesima;

c) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure e le modalità indicate dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005.

2. L'attivazione della procedura per l'assunzione dei professori a tempo indeterminato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta di un consigliere, del Rettore o del Dipartimento.

3. La proposta di cui al comma precedente deve indicare i seguenti elementi:

a) il numero dei posti messi a bando, nonché la modalità di chiamata per la relativa copertura da individuarsi tra quelle indicate al primo comma;

b) la fascia per la quale viene chiesto il posto/i;

c) il settore concorsuale per il quale viene chiesto il posto/i;

d) l'eventuale profilo richiesto esclusivamente mediante indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

e) la struttura di afferenza e la sede di servizio;

f) le specifiche funzioni che il Professore dovrà svolgere, nonché l'eventuale tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;

g) con esclusivo riferimento alla procedura di chiamata di cui alla lettera "a)" del primo comma del presente art. 2, l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni da ammettere alla valutazione, comunque non inferiore a dodici;

h) con esclusivo riferimento alla procedura di chiamata di cui alla lettera "b)" del primo comma del presente art. 2, l'eventuale indicazione di ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto per il quale viene chiesta la copertura;

i) l'eventuale lingua/e straniera/e di cui è richiesta la conoscenza/e necessaria/e in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo, ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

j) l'eventuale periodo di prova;

k) con esclusivo riferimento alla procedura di chiamata di cui alla lettera "c)" del primo comma del presente art. 2, tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/05; in particolare dovrà essere presentata almeno una delle seguenti documentazioni:

I. la documentazione attestante la copertura da parte del candidato di una posizione accademica equipollente, ai sensi della normativa vigente, all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, da almeno un triennio;

II. la documentazione attestante che il candidato sia risultato vincitore nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione individuati ai sensi della normativa vigente;

III. la documentazione in base alla quale la struttura richiedente ritiene che il candidato posseda i requisiti di forma, di merito e scientifici che consentano la chiamata per "chiara fama".

Titolo 1 – Chiamata mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010)

Art. 3 – Procedura selettiva

1. In seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la procedura selettiva per la chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando di selezione pubblicato sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il suddetto bando deve contenere, oltre agli elementi indicati al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento:

a) il termine, non inferiore a 15 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, e le modalità di presentazione, anche telematica, delle domande di partecipazione alla selezione nonché il responsabile del procedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso, la sede prevalente di lavoro o le varie sedi delle strutture in cui si svolgono le attività;

b) i requisiti di partecipazione alla selezione;

c) i criteri e le linee guida per le Commissioni di Selezione per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

i. deve considerare e valorizzare le concrete esigenze didattiche;

ii. deve considerare e valorizzare l'attinenza di ciascun titolo e pubblicazione al settore scientifico disciplinare e/o settore concorsuale indicato nel bando e alla tipologia di impegno scientifico indicato nel medesimo bando;

iii. può considerare e valorizzare i titoli costituiti dalla pregressa titolarità di insegnamenti relativi al settore scientifico disciplinare e/o settore concorsuale indicato nel medesimo bando e facenti parte dell'offerta formativa di un Corso di Laurea, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master presso università italiane e/o straniere;

iv. può indicare un livello minimo di punteggio al di sotto del quale non si procede comunque alla nomina del candidato vincitore. Detto punteggio minimo, se previsto, non potrà comunque essere superiore al 50% del punteggio massimo.

d) l'indicazione del numero massimo, comunque non inferiore a 12, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;

e) i diritti e i doveri del docente;

f) il trattamento economico e previdenziale previsto.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. Possono partecipare alla procedura selettiva di cui al presente titolo:

a) candidati in possesso dell'abilitazione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando limitatamente al periodo di validità della stessa e in un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale oggetto del bando;

c) professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione ed in un settore scientifico disciplinare ricompreso nel settore concorsuale oggetto del bando;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. Non possono partecipare ai procedimenti per chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura di afferenza, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 – Commissione di valutazione

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore ed è costituita da tre membri di cui almeno uno non di ruolo nell'Università degli Studi "Link Campus University" e precisamente:

a) - per la chiamata di Professore di prima fascia:

I - due Professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico disciplinare e/o al settore concorsuale indicato nel bando;

II – un Professore di prima fascia appartenente al macrosettore concorsuale relativo al settore scientifico disciplinare indicato nel bando.

b) per la chiamata di Professore di seconda fascia:

I – un Professore di prima fascia appartenente al settore scientifico disciplinare e/o al settore concorsuale indicato nel bando;

II – un Professore di prima fascia o seconda fascia appartenente al settore scientifico disciplinare e/o al settore concorsuale indicato nel bando;

III - un Professore di prima fascia o seconda fascia appartenente al macrosettore concorsuale relativo al settore scientifico disciplinare indicato nel bando.

2. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un segretario verbalizzante.

3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.

4. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina:

a) i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, ivi compresa l'attività didattica svolta, e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, nel rispetto dei principi e criteri generali indicati nel presente regolamento e nel bando;

b) se previsto dal bando, l'indicazione di un punteggio minimo al di sotto del quale non si procede comunque alla nomina del candidato vincitore. Detto punteggio minimo, se previsto, non potrà comunque essere superiore al 50% del punteggio massimo.

5. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.

Art. 6 – Ricusazione

1. Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione della composizione della Commissione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 7 – Modalità di svolgimento della selezione

1. La procedura selettiva dei candidati viene effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati medesimi, sulla base dei criteri individuati preliminarmente dalla Commissione.

2. All'esito della valutazione, la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi assegnati, redige all'unanimità, o con deliberazione assunta a maggioranza, la graduatoria di merito, individuando e dichiarando vincitore della selezione il candidato idoneo o, in caso di più posti, i candidati idonei, a svolgere

le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il/i posto/i che, se previsto, abbia raggiunto o superato il punteggio minimo definito.

3. La graduatoria di cui al precedente comma 2 ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del/i candidato/i vincitore/i, ovvero per mancata assunzione in servizio dello/degli stesso/i.

4. In caso di rinuncia alla chiamata ovvero di mancata assunzione in servizio di uno o più candidati vincitori, l'Università può formulare la proposta di chiamata al primo candidato successivo in graduatoria rispetto al/ai chiamato/i.

Art. 8 – Termini del procedimento

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Se alla scadenza del termine previsto per la conclusione della procedura la Commissione non ha ancora concluso i lavori e provveduto alla consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

4. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi espressi per ciascun candidato, sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica, nonché dalla relazione finale.

5. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna.

6. I verbali delle riunioni ove sono definiti i criteri di valutazione dei candidati e il decreto rettorale di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

Art. 9 – Chiamata del/i candidato/i selezionato/i

1. Il decreto di approvazione degli atti e gli atti della Commissione sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione.

2. La delibera di chiamata del/i candidato/i selezionato/i è effettuata dal Consiglio di Amministrazione che determina altresì la data della presa di servizio.

Titolo 2 – Chiamata all'esito di procedura valutativa di Professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010

Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Fino al termine di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge n. 240/2010 l'Ateneo può attivare la procedura di cui ai seguenti commi per la chiamata nel ruolo di Professore di prima e seconda fascia

all'esito di procedura valutativa di Professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

2. La proposta di attivazione della procedura di cui al presente articolo, effettuata ai sensi del comma secondo dell'articolo 2, può indicare, oltre agli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma terzo dell'articolo 2, il/i Professore/i di Seconda Fascia o il/i Ricercatore/i a tempo indeterminato da valutare.

3. Non possono essere valutati Professori o Ricercatori che hanno avuto una valutazione negativa nell'anno accademico precedente o nell'anno in corso ovvero siano stati oggetto di procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione negli ultimi tre anni.

4. Il Consiglio di Amministrazione, qualora approvi la proposta, definisce il numero di posizioni da ricoprire a seguito della procedura valutativa.

5. In seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la procedura valutativa è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un apposito bando.

6. Il suddetto bando deve contenere:

I. il numero dei posti messi a bando;

II. gli elementi indicati nel precedente comma secondo;

III. il termine, non inferiore a 5 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella pagina ufficiale del sito di Ateneo, e le modalità di presentazione, anche telematica, delle domande di partecipazione alla procedura valutativa nonché il responsabile del procedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso, la sede prevalente di lavoro o le varie sedi delle strutture in cui si svolgono le attività;

IV. i requisiti di partecipazione alla procedura valutativa;

V. l'indicazione del numero massimo, comunque non inferiore a 12, delle pubblicazioni presentabili.

7. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, stabiliti nell'ambito dei criteri fissati con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011 n. 344.

Art. 11 – Commissione valutatrice e termini del procedimento

1. La Commissione valutatrice è nominata dal Rettore ed è costituita da tre membri e precisamente:

a) per la chiamata al ruolo di Professore di prima fascia:

I - un Professore di prima fascia, anche non di ruolo presso l'Ateneo;

II - due professori di prima fascia o di seconda fascia appartenenti all'area CUN cui afferisce il settore scientifico disciplinare indicato nel bando.

b) per la chiamata al ruolo di Professore di seconda fascia:

I - un Professore di prima o seconda fascia, anche non di ruolo presso l'Ateneo;

Il - due professori di prima fascia o di seconda fascia appartenenti all'area CUN cui afferisce il settore scientifico disciplinare indicato nel bando.

2. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un segretario verbalizzante.

3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.

4. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.

5. La Commissione conclude i propri lavori entro un mese dal decreto di nomina del Rettore.

6. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Se alla scadenza del termine previsto per la conclusione della procedura la Commissione non ha ancora concluso i lavori e provveduto alla consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

7. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione valutatrice assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

8. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.

9. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro 15 giorni dalla consegna. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito di Ateneo.

Art. 12 – Chiamata del candidato

1. Il decreto di approvazione degli atti e gli atti della Commissione sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione.

2. La delibera di chiamata del candidato valutato positivamente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione che determina altresì la data della presa di servizio.

Titolo 3 – Chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure e le modalità indicate dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005.

Art. 13 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, l'Università, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di prima o seconda fascia, può procedere alla copertura di posti di Professore di prima e seconda fascia, dopo l'approvazione della richiesta di cui all'art. 2 del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione, mediante chiamata diretta di:

a) studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.

b) studiosi di chiara fama.

2. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere, laddove richiesto dalla normativa vigente, della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere.

Art. 14 – Procedura di chiamata

1. Il Rettore con proprio decreto successivamente al conseguimento del nulla osta ministeriale, e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Titolo 4 – Disposizioni comuni e finali

Art. 15 - Clausole di salvaguardia

1. L'Ateneo, relativamente a tutte le procedure descritte nel presente regolamento, si riserva di revocare e/o non dare corso alle procedure in caso di sopravvenute modifiche normative, regolamentari e nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento della pubblicazione del bando dovuta agli effetti prodotti da atti e provvedimenti amministrativi, anche generali, adottati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e/o da eventuali provvedimenti emanati dalle competenti autorità giurisdizionali.

Art. 16 - Periodo di prova

1. Qualora sia previsto il periodo di prova, durante i primi tre mesi successivi all'immissione in ruolo, il Professore e/o l'Università possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trova applicazione la normativa statale.

2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 240/2010 come modificato dal comma 6-bis dell'art. 14 del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti nel presente Regolamento si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.